



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUNTA
AREA SECONDA
SERVIZIO *“COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
ATTIVITA’ VENATORIA”*

CALENDARIO
E
REGOLAMENTO VENATORIO 2025–2026

indice

1	ATTIVITA' VENATORIA	3
2	ANNATA VENATORIA	3
3	SPECIE CACCIABILI E PERIODI	3
4	AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI	7
5	CARNIERE	7
6	GIORNATE DI CACCIA	8
7	USO DEI CANI	8
8	ADDESTRAMENTO CANI	8
9	GARE E PROVE CINOFILIE	8
10	DIVIETI	9
11	SANZIONI	10
12	REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO	10
13	DISPOSIZIONI PARTICOLARI	11
14	DISPOSIZIONI FINALI	12

1. ATTIVITA' VENATORIA

L'attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia, nelle forme indicate dall'articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92 e ss.mm.ii. ed è disciplinata dal presente Calendario ed annesso Regolamento, nel rispetto della stessa legge quadro, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE; la caccia è esercitata nel rispetto del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise di cui alla Delibera consiliare n° 2 del 16.01.2024.

L'attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:

- nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), dalla Delibera di Giunta regionale n. 889/2008;
- nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), dalla Delibera di Giunta regionale n. 772/2015;
- nell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, dalla deliberazione di G.R. n. 802 del 29.07.2008.

2. ANNATA VENATORIA

L'annata venatoria ha inizio il 21 settembre 2025 e termina il 31 gennaio 2026. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina - Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise - PNALM), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l'attività venatoria non può avere inizio prima del 1° ottobre, fatto salvo il contenimento degli ungulati.

In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.

I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.

La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per l'attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI

A. UCCELLI NON MIGRATORI

- **Cornacchia grigia** (*Corvus corone cornix*), **Ghiandaia** (*Garrulus glandarius*), **Gazza** (*Pica pica*).

Prelievo venatorio:

- a) in pre-apertura nelle giornate del 1 – 3 e 6 settembre 2025 da appostamento temporaneo senza l'ausilio del cane, con l'obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
- b) dal 21 settembre 2025 al 31 dicembre 2025;
- c) dal 1° gennaio al 11 gennaio 2026, solo nella forma dell'appostamento;
- d) l'apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e nell'Area Contigua del PNALM, versante molisano.

La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici.

Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.

- **Fagiano** (*Phasianus colchicus*)

Prelievo venatorio:

dal 21 settembre 2025 al 30 novembre 2025.

B. UCCELLI ACQUATICI

- **Alzavola** (*Anas crecca*), **Canapiglia** (*Anas strepera*), **Folaga** (*Fulica atra*), **Fischione** (*Anas penelope*), **Gallinella d'acqua** (*Gallinula chloropus*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*), **Mestolone** (*Anas chryseata*), **Porciglione** (*Rallus aquaticus*), **Frullino** (*Lynncryptes minimus*) e **Germano**

Reale (*Anas platyrynchos*):

Prelievo venatorio:

a) dal 1° ottobre 2025 al 18 gennaio 2026.

È fatto divieto di caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi di acqua perenni; nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l'utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

• **Beccaccino (*Gallinago gallinago*)**

Prelievo venatorio:

a) dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 6 capi;

b) dal 1° gennaio 2026 al 18 gennaio 2026, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi.

Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 25 capi.

C. UCCELLI MIGRATORI

• **Quaglia (*Coturnix coturnix*)**

Prelievo venatorio:

a) in pre-apertura nella giornata del 15 settembre 2025, solo per detta specie è consentito l'utilizzo del cane dalle ore 05.30 alle ore 12.00 esclusivamente nelle stoppie, sui prati naturali, artificiali e terreni incolti;

In tale periodo è previsto un limite di cerniere giornaliero pari a 3 capi.

b) dal 21 settembre 2025 al 30 ottobre 2025.

• **Colombaccio (*Columba palumbus*)**

Prelievo venatorio:

a) dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026;

• **Allodola (*Alauda arvensis*)**

Prelievo venatorio:

dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025.

• **Merlo (*Turdus merula*)**

Prelievo venatorio:

dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025.

• **Beccaccia (*Scolopax rusticola*)**

Prelievo venatorio:

b) dal 1° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi;

c) dal 1° gennaio 2026 al 18 gennaio 2026, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 2 capi;

d) dal 19 gennaio 2026 al 31 gennaio 2026, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 1 capo.

Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.

Disposizioni particolari per la specie

In concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all'ATC in cui si è residenti o ammessi, l'ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà

essere effettuata dagli ATC stessi anche con l'ausilio di enti e/o associazioni specializzate.

Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), secondo quanto stabilito nel “*Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma*” approvato con delibera di G.R. n.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.

In presenza di eventi climatici sfavorevoli nei mesi invernali (ondate di gelo), saranno adottate le procedure previste dal protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, redatto da Ispra.

- **Cesena** (*Turdus palaris*), **Tordo bottaccio** (*Turdus philomelos*), **Tordo sassello** (*Turdus iliacus*).

Prelievo venatorio:

dal 1° ottobre 2025 al 11 gennaio 2026.

D. MAMMIFERI

- **Lepre** (*Lepus europaeus*)

Prelievo venatorio:

a) dal 21 settembre 2025 al 14 dicembre 2025;

b) dal 18 ottobre 2025 al 30 novembre 2025, nei territori dove è stata accertata la presenza della Lepre Italiana (*Lepus corsicanus*) che non ricadono all'interno di Istituti faunistici in cui l'attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia, e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.

Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della Lepre Italiana e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall'area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italiana.

Nell'Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l'utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Comitato di Gestione dell'Area contigua del PNALM, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9mm).

- **Cinghiale** (*Sus scrofa*)

Prelievo venatorio:

a) dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026;

b) la caccia può essere esercitata dalle squadre per tre giorni a settimana, ed è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

c) la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n. 134 del 30/04/2019;

d) è consentito l'abbattimento occasionale dei cinghiali anche in forma individuale, con o senza l'ausilio di cani;

e) la caccia al cinghiale all'interno delle Aziende Faunistiche Venatorie e Agrituristiche Venatorie verrà svolta nel rispetto delle norme sancite dai rispettivi Regolamenti Regionali;

f) il prelievo in Selezione alla specie cinghiale è consentito durante tutto l'arco degli anni 2025-2026 previa assegnazione di un determinato territorio, in attuazione di uno specifico Piano di Abbattimento Selettivo, ai sensi dell'art. 11 – Quaterdecies, comma 5 della Legge 02 dicembre 2005, n° 248, redatto dalla Regione Molise previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

g) all'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise, la caccia al cinghiale potrà essere esercitata:

dal 1° novembre 2025 al 31 gennaio 2026 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, secondo quanto di seguito disciplinato:

- in forma collettiva:
 - 1) con il metodo della “girata” con l'utilizzo di un solo cane avente funzione di “limiere”;
 - 2) con il metodo della mini-braccata con utilizzo di una muta di cani costituita da un numero massimo di 5 cani, di cui uno con finzione di “limiere”.
- in forma individuale:
 - 1) da appostamento fisso e/o alla “cerca” esclusivamente con carabina munita di ottica di puntamento e senza l'ausilio dei cani, nei periodi di caccia al cinghiale consentiti dal presente Calendario;
 - 2) in selezione secondo quanto previsto dal Piano di abbattimento regionale, previo parere del PNALM.

Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni territoriali consultabili al paragrafo 10 “*Divieti*” e al fine di limitare gli effetti negativi causati dall'uso di munizioni contenenti piombo, si consiglia l'utilizzo di munizioni atossiche.

È fatto obbligo, all'interno dei territori ricadenti nell'Area Contigua al PNALM, di vaccinazione per tutti i cani impiegati nell'attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all'orso (o utilizzazione esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall'allegato “*Azione A2*” alla DGR n. 43/2014.

Allo scopo di tutelare la propria e l'altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad alta visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all'interno di aree ove sia consentita l'attività venatoria.

Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE n. 1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all'esame trichinoscopico presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. In occasione di abbattimento di cinghiali in forma individuale di cui alla precedente lettera *b*) le spese degli esami sono a carico degli interessati; nell'occasione dovrà essere compilata una scheda per la rilevazione dei dati biometrici da consegnare agli uffici regionali preposti. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.

Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.

L'obbligo, tra l'altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “*Obbligo dell'esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura*”.

• **Volpe (*Vulpes vulpe*)**

Prelievo venatorio:

a) dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026;

b) dal 2 novembre 2025 al 31 dicembre 2025 nell'Area Contigua del PNALM, versante molisano, in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-DI del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.

4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI

All'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in accordo con quanto stabilito dal protocollo d'intesa per l'attuazione delle priorità di azioni previste nel “*Piano di Azione per la Tutela dell'Orso bruno Marsicano*” (PATOM), nonché con quanto previsto dal “*Protocollo per la tutela dell'orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione venatoria*” vigono le seguenti prescrizioni:

- divieto dell'allenamento e dell'addestramento cani;
- divieto della c.d. pre-apertura;
- la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-DI del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari ed essere iscritti in apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizionispeziate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
- divieto di qualsiasi forma di pastorazione della fauna selvatica;
- al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni venatorie, ciascuna squadra dovrà operare in una zona di caccia fissa assegnata in via esclusiva alla medesima. È demandato all'organo di gestione dell'ATC speciale di caccia del PNALM-Versante Molisano la regolamentazione delle predette attività.
- la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l'utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip;
- la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l'ausilio dei soli cani da ferma o da cerca, escludendo l'uso del cane da seguita. Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

5. CARNIERE

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie:

SPECIE	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE STAGIONALE
LEPRE	1 CAPO	NON PREVISTO
CINGHIALE	NON PREVISTO	NON PREVISTO
FAGIANO	2 CAPI DA SOLO 1 CAPO SE ABBINATO ALLA LEPRE O AL CINGHIALE	NON PREVISTO

Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti limiti:

SPECIE	LIMITE GIORNALIERO	LIMITE STAGIONALE
ALLODOLA	5 CAPI	25 CAPI
BECCACCIA	3 CAPI fino al 31 dicembre 2025 2 CAPI da 1° al 18 gennaio 2026 1 CAPO dal 19 al 31 gennaio 2026	20 CAPI
BECCACCINO	6 CAPI dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025 3 CAPI dal 1° al 18 gennaio 2026	25 CAPI
QUAGLIA	3 capi nella giornata del 15 settembre in pre-apertura 5 CAPI	25 CAPI

MERLO	5 CAPI	25 CAPI
COLOMBACCIO	10 CAPI	NON PREVISTO
FRULLINO E ANATIDI	8 CAPI	25 CAPI

Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.

6. GIORNATE DI CACCIA

La caccia può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l'esclusione del martedì e del venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. La caccia al cinghiale può essere esercitata dalle squadre per tre giorni a settimana, ed è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all'interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.

7. USO DEI CANI

L'uso del cane è consentito nella sola giornata del 15 settembre 2025 e dal 21 settembre 2025 fino al 31 gennaio 2026.

I cani utilizzati per l'attività venatoria devono essere registrati all'anagrafe canina; in ogni caso, si evidenzia che corre l'obbligo, all'interno dei territori ricadenti nell'Area Contigua al PNALM, della vaccinazione contro le principali malattie trasmissibili all'orso, così come disposto dall'allegato "Azione A2" alla DGR n. 43/2014.

8. ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento dei cani è consentito nelle modalità sottoelencate e solo agli ammessi all'ATC:

PERIODO	ORARIO
dal 20 agosto 2025 al 20 settembre 2025	da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto

L'addestramento dei cani è vietato all'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, ad eccezione delle relative Z.A.C., nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all'esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

9. GARE E PROVE CINOFILIE

Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.

Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari ENCI senza l'abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi danno alle colture agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura nonché nelle Oasi di protezione, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

10. DIVIETI

Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché dai regolamenti vigenti, si elencano i seguenti divieti:

- La posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
- la caccia da appostamento con richiami vivi;
- la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione, nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto contenuto nelle more dell'attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n°359 del 29/11/2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016, in relazione a quello approvato con delibera consiliare n° 359 del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n°46 del 16.12.2016 nonché nella Delibera di Giunta Regionale n. 40 del 18.02.2022 di differimento, approvata con successiva Delibera consiliare n. 58 del

31.05.2022.

- d) la caccia alle allodole con l'uso di civette;
- e) la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) è vietata la relativa immissione sull'intero territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall'area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica;
- f) qualsiasi forma di pastorazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a scopo di controllo;
- g) la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi d'acqua perenni;
- h) la caccia da appostamento, oltre il 21 gennaio, non può essere esercitata:
 - a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
 - a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
- i) l'attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge n.353/2000;
- j) la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall'articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge n.157/92;
- k) l'addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota;
- l) il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalle disposizioni nazionali e regionali;
- m) l'esercizio della caccia nel periodo di caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, senza indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità (gilet, casacca, pettorina, giaccone);
- n) l'abbattimento di suidi selvatici destinati al consumo diretto, se non sottoposti ai successivi esami trichinoscopici;
- o) l'esercizio della caccia oltre tre giorni settimanali e, comunque, è vietata la caccia dal tramonto sino ad un'ora prima del sorgere del sole;
- p) la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:

- I. l'utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini non occasionali, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, ai sensi del regolamento U.E. 2021/57 della Commissione del 25.01.2021;
- II. l'attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- III. l'attività venatoria negli specchi e corsi d'acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS identificate con codice:
 - IT7222248 (Lago di Occhito);
 - IT 7222265 (Torrente Tona);
 - IT7222267 (Località Fantina–Fiume Fortore);
 - IT7228230 (Lago di Guardialfiera–Foce Fiume Biferno).

Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni previste dai Piani di Gestione approvati dall'Amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 772 del 31.12.2015.

11. SANZIONI

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e dalla L.R. 10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

12. REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO

a) L'attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:

1. **CAMPOBASSO** comprendente i Comuni di:

Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomariano, Colle d'Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturro.

2. **TERMOLI** comprendente i Comuni di:

Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Providenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

3. **ISERNIA** comprendente i Comuni di:

Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescocolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta al Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno vigono le disposizioni previste per l'esercizio venatorio all'interno dell'Area Contigua del PNALM.

In parte dei territori dei richiamati Comuni ricadenti nel Parco Nazionale del Matese, come istituito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 aprile 2025 e localizzata con relativa cartografia, è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica; sono consentiti esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, secondo la normativa vigente.

- b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l'attività, l'accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.
- c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino anche in formato digitale, rilasciato dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale.
- d) Ai cacciatori residenti nel Molise, ovvero iscritti all'AIRE in uno dei comuni della Regione Molise, verrà rilasciato il tesserino con il relativo carnier.
- e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere prodotto in copia all'ufficio regionale competente, quanto segue:
- porto d'armi del richiedente valido, a norma di legge, per l'annata venatoria in corso;
 - polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;
 - ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di euro 173,16, comprensiva dell'addizionale di euro 5,16 di cui all'art. 24 – comma 10 – della Legge 157/92 da versare sul c/c postale n.8003;
 - ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di euro 84,00 intestata alla Tesoreria regionale – c/c postale n°67971630–cod.00210;
 - per i tesserini in formato digitale i suddetti documenti devono essere caricati nell'apposita piattaforma.
- f) Ai cacciatori residenti in regione, ovvero iscritti all'AIRE, che concedono giornate di propria competenza

ad altri cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.

- g) In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e successive modificazioni e integrazioni che garantisce l'accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti A.T.C. sarà determinato e notificato dall'Assessorato regionale alla Caccia.

I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d'Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre Regioni.

- h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.

- i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:

1. la giornata di caccia all'inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente all'A.T.C. in cui esercita l'attività;
2. Il cacciatore, inoltre, solo in caso di abbattimento ed immediatamente dopo lo stesso, è obbligato ad annotare nell'apposito carnier allegato al tesserino venatorio, in modo indelebile:
3. La giornata di caccia coincidente con quella indicata nel tesserino venatorio;
4. L'Ambito Territoriale di Caccia in cui si esercita l'attività venatoria;
5. I capi di selvaggina stanziale e migratoria, immediatamente dopo averli incarnierati e in loco, annerendo con un Punto o con una X gli appositi spazi corrispondenti al numero e alla specie prelevata.
6. In caso di possesso del tesserino/carnier digitale ed in assenza di copertura di rete dati, le suddette annotazioni devono essere eseguite immediatamente al ripristino del segnale.

- l) Onde consentire all'Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti e di adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall'art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato e il relativo carnier, entro e non oltre il 31 marzo 2026, condizione subordinata al rilascio del nuovo tesserino per la successiva stagione venatoria. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all'esercizio venatorio della stagione successiva.

In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell'attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia all'Autorità di Pubblica sicurezza.

- m) Al fine di tutelare la propria e l'altrui incolumità, durante il periodo della caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone,).

Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico- sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all'interno di aree ove sia consentita l'attività venatoria.

- n) È fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'ISPRA (via Cà Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente A.T.C. che ne darà comunicazione all'Istituto nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l'anello tolto all'uccello abbattuto.
- o) L'esercizio dell'attività di caccia di selezione, ex art.11- quaterdecies, c. 5 della L.N. 248/2005, è esercitata nel rispetto del relativo disciplinare, del piano di abbattimento e nei periodi stabiliti con provvedimento di Giunta Regionale; la caccia di selezione potrà essere svolta per tre giorni a settimana a scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Beccaccia

Entro il 31 marzo 2026, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto

beccacce dovranno consegnare, all'ATC in cui si è residenti o ammessi l'ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l'ausilio di enti e/o associazioni specializzate.

Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), secondo quanto stabilito nel "Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma" approvato con delibera di G.R. n. 110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.

Tortora

In concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto tortore dovranno consegnare, all'ATC in cui si è residenti o ammessi entrambe le ali degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l'ausilio di enti e/o associazioni specializzate.

Cinghiale

Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all'esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati se ad iniziativa privata, presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.

Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap.VIII–Selvaggina Selvatica. L'obbligo, tra l'altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto "Obbligo dell'esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura".

Lepre

Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica (*Lepus corsicanus*) che non ricadono all'interno di Istituti faunistici in cui l'attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (*Lepus europaeus*) nel periodo 18 ottobre 2025–30 novembre 2025.

In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà consentita dal 18 ottobre 2025 al 30 novembre 2025. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall'area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale 10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.